

IL DL RILANCIO E SUPERBONUS 110: I LAVORI PER IMMOBILI STORICI

**Le agevolazioni tributarie, le erogazioni liberali
e le contribuzioni statali che si affiancano
al superbonus per gli interventi
su immobili del patrimonio culturale**

Lucca, 9 ottobre 2020

GABRIELE NANNETTI

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato

D.LGS. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"

PARTE SECONDA - BENI CULTURALI

Titolo I - Tutela - Capo III - Prevenzione e conservazione

Sezione II – Misure di conservazione

Articolo 29

Conservazione

- 1. La conservazione del patrimonio culturale e' assicurata mediante una **coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.**
- 2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
- 3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.

D.LGS. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"

PARTE SECONDA - BENI CULTURALI

Titolo I - Tutela - Capo III - Prevenzione e conservazione

Sezione II – Misure di conservazione

Articolo 29

Conservazione

- 4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
- 5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.

D.LGS. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”

PARTE SECONDA - BENI CULTURALI

Titolo I - Tutela - Capo III - Prevenzione e conservazione

Sezione II – Misure di conservazione

Art. 31. Interventi conservativi volontari

1. Il **restauro** e gli altri **interventi conservativi** su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono **autorizzati** ai sensi dell'[articolo 21](#).
2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai **contributi statali** previsti dagli [articoli 35](#) e [37](#) e **certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie** previste dalla legge.

D.LGS. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”

PARTE SECONDA - BENI CULTURALI

Titolo I - Tutela - Capo III - Prevenzione e conservazione

Sezione II – Misure di conservazione

Art. 31. Interventi conservativi volontari


2-bis. L'**ammissione** dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli [articoli 35 e 37](#) è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, **determinate annualmente con decreto ministeriale**, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

(comma aggiunto dall'art. 42, comma 1, legge n. 35 del 2012)


Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004

- PUBBLICA (+ 70 ANNI)
- ECCLESIASTICA (+ 70 ANNI)
- PERS. GIURID. PRIVATE NO LUCRO (+ 70 ANNI)
- PRIVATA (+ 70 ANNI E D.M.)

2 %



- BENE CULTURALE
- EDIFICATO STORICO
- EDIFICATO RECENTE



DATAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE Ricerca realizzata da
CRESME (Centro di ricerche di mercato e servizi per chi opera nel settore delle costruzioni
e dell'edilizia) e CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori (2017) [11,9 milioni di edifici residenziali in Italia]

- ❑ **2,15 milioni** di edifici sono stati costruiti **prima del 1919**;
- ❑ **1,38 milioni** sono il frutto della costruzione **tra le due guerre** (51.100 edifici
costruiti all'anno);
- ❑ **1,66 milioni** di edifici sono il risultato della ricostruzione avvenuta **tra 1946 e
1960**, una produzione di circa 110.700 edifici all'anno;
- ❑ **1,97 milioni** sono il prodotto degli **anni '60**, quelli del boom economico e del
triangolo industriale;
- ❑ **1,98 milioni** di edifici sono stati realizzati nelle provincia e nel sud negli **anni
'70**;
- ❑ **1,29 milioni negli anni '80**, con la crisi delle città del centro nord e il
concentrarsi dell'edificazione nel mezzogiorno;
- ❑ **800.000** edifici **tra il 2000 e il 2010**;
- ❑ **32.000** edifici all'anno **tra il 2011 e 2016**.

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

Lucca
Beni
Culturali®
CANTIERE CULTURA

▪ AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

la vigente normativa fiscale prevede AGEVOLAZIONI da applicarsi all'atto della riscossione delle imposte indirette, delle imposte dirette e delle concessioni governative;

le AGEVOLAZIONI, quali deroga ai principi di generalità, uniformità e progressività della tassazione, sono introdotte in considerazione di particolari situazioni personali o in base a situazioni oggettive che necessitano di adeguata tutela (agevolazioni per settori produttivi in crisi o dirette a fronteggiare eventi e calamità);

le AGEVOLAZIONI investono la fonte o l'aliquota dell'imposta

- oneri deducibili dal reddito riguardano le imprese (le deduzioni sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte);
- oneri detraibili dall'imposta sul reddito riguardano le persone fisiche e enti non commerciali (le detrazioni sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste in modo da pagare meno)

▪ AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

Le AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE o FISCALI ai proprietari, possessori o detentori dei beni immobili culturali o di interesse storico ed artistico costituiscono un forte strumento indiretto a sostegno della conservazione attiva di tali beni, a fronte, da un lato, della notevole incidenza delle spese necessarie per effettuare gli interventi (a carattere volontario o imposti) e, dall'altro, della scarsa disponibilità di risorse da parte dello Stato da destinare alla conservazione obbligatoria del patrimonio.

La disciplina fiscale in materia prevede una serie di DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE per interventi su beni culturali utile anche ad incentivare gli investimenti privati nella conservazione e nella valorizzazione dei beni medesimi

■ AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – ISTANZA EX ART. 21 DEL CODICE

CHIEDE

autorizzazione art. 21, c.4 d.lgs. 42/2004	
A.1 <input type="checkbox"/>	per interventi edilizi
A.2 <input type="checkbox"/>	per interventi su superfici dipinte o decorate
A.3 <input type="checkbox"/>	per saggi, scavi e indagini preliminari per rimozione o demolizione ¹
Ai fini delle agevolazioni fiscali e contributi (Art. 31 d.Lgs. 42/2004) barrare B per ammissibilità a contributi barrare C per concessioni alle agevolazioni tributarie	
B. <input type="checkbox"/>	ammissibilità a contributi per interventi conservativi volontari art. 31c. 2-I [^] parte d.lgs 42/2004 ²
C. <input type="checkbox"/>	certificazione carattere necessario interventi ai fini delle eventuali agevolazioni tributarie art. 31 c.2-II [^] parte d.lgs 42/2004
D. <input type="checkbox"/>	Variante autorizzazione art. 21

dell'immobile denominato

sito in fraz./loc. (Prov.)

Via n° CAP

NC Edilizio Urbano NC Terreni foglio..... particella sub.....

sottoposto a tutela ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del d.lgs n. 42 del 2004 e s.m. con provvedimento

sottoposto a tutela ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e dell'art. 12, comma 1, del d.lgs n. 42 del 2004 e. s.m.i.

▪ AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

Le predette AGEVOLAZIONI riguardano principalmente:

- a) Imposte sui redditi;
- b) Imposta di registro;
- c) Imposte ipotecarie e catastali;
- d) Imposte di successione e donazione;
- e) Imposta comunale sugli immobili

1. AGEVOLAZIONI FISCALI RELATIVE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI

2. AGEVOLAZIONI FISCALI RELATIVE ALLE SPESE A CARICO DEL PROPRIETARIO

1. AGEVOLAZIONI FISCALI RELATIVE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI

In materia di imposte sui redditi il legislatore riconosce benefici fiscali a favore dei proprietari sia in sede di:

- in occasione della determinazione del reddito di fabbricati da esporre nella dichiarazione annuale dei redditi;
- in occasione di interventi finalizzati alla manutenzione, protezione o restauro di beni culturali immobili.



- **INDIVIDUAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE;**
- **ESENZIONI FISCALI PER EDIFICI FRUIBILI DAL PUBBLICO (tale dispositivo attiene agli immobili che fungono interamente da sede di un museo, di una biblioteca, di un archivio o che sono destinati ad altri scopi culturali).**

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

INDIVIDUAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE:

in relazione alle modalità di determinazione del reddito degli immobili storici, i proprietari godono di una particolare agevolazione introdotta dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 413/1991, secondo cui "In ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1089/1939 (oggi art. 10 del D.Lgs. 42/2004), è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato"; trova quindi applicazione un criterio di determinazione del reddito più favorevole, in quanto prescinde dalla rendita catastale attribuita allo specifico immobile nonché dalla percezione di un canone di locazione.

Per i beni culturali immobili sottoposti alla prescrizioni di tutela la modalità di individuazione della base imponibile delle rendite ha carattere variabile, a seconda del tipo di uso viene tassata o la rendita catastale oppure l'effettiva rendita netta.

2. AGEVOLAZIONI FISCALI RELATIVE ALLE SPESE A CARICO DEL PROPRIETARIO

La normativa vigente prevede una **generale deducibilità** dal reddito delle spese di manutenzione, conservazione e restauro di beni storico artistici, etnoantropologici e architettonici; le spese ammesse possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi.

Il T.U.I.R. (testo unico delle imposte sui redditi) riconosce alle persone fisiche ed agli enti non commerciali una **detrazione dall'imposta** ed agli enti commerciali una **deduzione dall'imponibile**, relativamente alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico (D.P.R. 917/86 modif. dal D.Lgs. 344/2003).

Qualora le spese per la manutenzione, protezione o restauro non siano obbligatorie per legge, la necessità di sostenerle deve risultare da apposita **CERTIFICAZIONE** rilasciata dalla competente Soprintendenza di settore, **previo accertamento della congruità** effettuato d'intesa con il competente Ufficio del Territorio.

2. AGEVOLAZIONI FISCALI RELATIVE ALLE SPESE A CARICO DEL PROPRIETARIO

La Soprintendenza A.B.A.P., quale ufficio periferico del Mi.B.A.C.T., ha competenza sul regime fiscale dei beni di rilevante interesse storico-artistico, ai sensi della legge 2 agosto 1982, n. 512 e s.m.i., per i territori provinciali di riferimento

I proprietari di beni culturali immobili soggetti tutelati dalla Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 *Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio*, hanno facoltà di richiedere una CERTIFICAZIONE

La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza A.B.A.P. competente per territorio, oppure in caso di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati.

- AGEVOLAZIONI FISCALI RELATIVE ALL'IMPOSTA DI REGISTRO;
- AGEVOLAZIONI FISCALI RELATIVE ALL'IMPOSTE SU SUCCESSIONI E DONAZIONI;
- AGEVOLAZIONI FISCALI RELATIVE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

2. AGEVOLAZIONI FISCALI RELATIVE ALLE SPESE A CARICO DEL PROPRIETARIO

Per godere di tali agevolazioni fiscali, è necessario presentare, all'apposito ufficio della Soprintendenza competente territorialmente la documentazione utile all'ottenimento della certificazione per la **deducibilità** degli oneri.

Seppure la documentazione da presentare, vari in funzione al tipo di certificazione che si richiede, si precisa che è indispensabile produrre:

- **domanda** per riconoscimento di fatture come oneri deducibili nella dichiarazione dei redditi ai sensi del DPR del 22.12.1986 n. 917 art. 15 (in carta libera);
- **fatture** dei lavori eseguiti dove vanno indicati il tipo di lavori eseguiti, il tipo e la quantità di materiali usati e l'ammontare delle ore di lavoro;
- estremi dell'**autorizzazione** per i suddetti lavori rilasciata ex art. 21 del Codice dalla Soprintendenza A.B.A.P.

- 2. AGEVOLAZIONI FISCALI RELATIVE ALLE SPESE A CARICO DEL PROPRIETARIO**
- **lavori di restauro, le cui spese ammesse possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi, devono essere preventivamente approvati dalla Soprintendenza e pertanto riconosciuti come necessari per la tutela del bene**
art. 13 bis lett. g) e h) e 110 bis del D.P.R. 22/12/1986, n. 917;
art. 15 lettera g) del D.Lgs. n. 344/2003;
art. 40, comma 9, del D.Lgs. del 06/12/2011 n. 201, convertito dalla legge n. 214 del 22/12/2011;
Circolare Mi.B.A.C.-D.G.O. del 11/06/2012, n. 222 prot. n. 23872

2. AGEVOLAZIONI FISCALI RELATIVE ALLE SPESE A CARICO DEL PROPRIETARIO

Una successiva modifica normativa, introdotta dall'art. 40, comma 9, del D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011, per usufruire della suddetta **detrazione** fiscale, ha stabilito che la documentazione e le certificazioni richieste dalla Soprintendenza competente sono sostituite da un'apposita DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, presentata dal richiedente al Mi.B.A.C.T., ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ss. mm. ii., relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici si riferiscono.

Il Mi.B.A.C.T. esegue controlli a campione ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

(artt. 15, comma 1, lettere g), lettere e) ed f) del Tuir di cui al D.P.R. 22/12/1986. n. 917)

**in applicazione delle disposizioni previste dall'art. 40, comma 9, del D.L. n. 201 del 2011,
convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214**

cognome nome – luogo e data di nascita – luogo di residenza – codice fiscale
in qualità di *proprietario, possessore, detentore, comproprietario, amministratore o legale rappresentante, possessore* (Se in regime patrimoniale di comunione dei beni oppure comproprietario con terzi, presentare la procura con l'indicazione dei codici fiscali degli altri proprietari; se trattasi di amministratore si deve presentare specifica procura del/i proprietario/i)

dell'immobile posto nel Comune di [...] Provincia [...] Via [...]

Distinto al C.F./C.T. del Comune di [...] al foglio [...] part. [...] sub. [...]

premesso che sono stati eseguiti in detto edificio lavori di restauro e/o consolidamento consistenti in: [.....] e previo conseguimento di nulla-osta da parte di codesta

Soprintendenza (approvazione n. [...] del [...], di cui si allega copia;

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese

DICHIARA

- 1. Che l'immobile/parco e sottoposto alle disposizioni previste dal D.Lgs. 42/2004 s.m.i. con decreto [...], di cui si allega copia (nel caso in cui, successivamente alla data di emissione del decreto di vincolo, siano intervenute variazioni catastali, dovrà essere data indicazione delle variazioni stesse);**
- 2. Di non aver eseguito opere abusive;**
- 3. Che non sono pendenti pratiche non concluse relative ad accertamenti di conformità per opere eseguite in violazione dell'art. 21 del d. lgs. 42/2004 s.m.i.;**
- 4. Che è amministrativamente in regola nella sua posizione di proprietario nei riguardi dell'art. 59 del D.Lgs. 42/2004;**
- 5. Che i lavori di restauro e/o consolidamento nell'immobile sopra citato sono stati eseguiti in conformità al progetto approvato da codesta Soprintendenza con lettera n. [...] del [...], di cui si allega copia (è opportuno fare riferimento all'attestazione della Soprintendenza in merito al carattere necessario dell'intervento ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge, rilasciata ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 42/2004 su richiesta dell'interessato congiuntamente all'autorizzazione ad eseguire i lavori);**
- 6. Che, relativamente agli stessi lavori, non ha richiesto e/o ottenuto altro tipo di agevolazione fiscale o erogazione di contributi dallo Stato o da terzi (società, banche, enti ecc....), oppure, in caso affermativo, specificare da chi e in che misura);**
- 7. Spese effettivamente sostenute (indicare il corrispondente onere di spesa ammontante a €. [...] al netto di iva per lavori eseguiti come da fatture da allegate;**

La documentazione da allegare è la seguente:

- **fatture** in originale o in copia conforme e tre copie delle stesse, specificate a misura e munite del saldo e visto del Direttore dei lavori;
- **consuntivo riepilogativo** ed esplicativo delle opere eseguite (a corredo delle fatture) con firma autenticata del Direttore dei lavori e tre copie del medesimo, (ogni singola voce del consuntivo, corrispondente ad una determinata categoria di lavori, deve riportare il riferimento alla relativa fattura ed all'autorizzazione di questa Soprintendenza);
- qualora i lavori riguardassero parchi e giardini monumentali, nel consuntivo sopra citato vanno indicati i metri quadri dell'area netta interessata dai lavori;
- **documentazione fotografica ante-durante-post** lavori.

DICHIARA

Inoltre ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di conoscere che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Lì [...], [...]

In fede

(Secondo la normativa vigente le autodichiarazioni devono essere accompagnate da una fotocopia del documento d'identità in corso di validità).

▪ AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

NOTA BENE

qualora la proprietà del bene culturale immobile oggetto dei lavori sia di proprietà di Enti pubblici o morali (persone giuridiche private senza fini di lucro) è necessario avere preventivamente attivata la procedura di verifica dell'interesse culturale dell'edificio ai sensi e con le modalità previste dall'art. 12 del D.Lgs. 42/2004 e correlati regolamenti emanati con Decreti Dirigenziali ministeriali e interministeriali del 6 febbraio 2004, 25 gennaio 2005 e 22 febbraio 2007

EROGAZIONI LIBERALI

Lucca
Beni
Culturali®
CANTIERE CULTURA

▪ EROGAZIONE LIBERALE

DONAZIONE VOLONTARIA di danaro o di beni a favore di organizzazioni non governative, ONLUS e enti culturali in genere senza scopo di lucro, che i contribuenti sono liberi di effettuare al solo fine di sostenere le finalità sociali e benefiche dell'ente in questione.

[Per tali donazioni il donatore non richiede alcuna prestazione da parte dell'ente a cui dona il proprio danaro]

Secondo la legge italiana le somme devolute in erogazioni liberali sono detraibili o deducibili dalle tasse, secondo alcuni parametri:

- detrazione d'imposta quando gli oneri detraibili incidono sull'imposta lorda diminuendo il suo ammontare;
- deduzione dal reddito imponibile quando le spese sostenute possono essere detratte dal reddito prima di calcolare l'ammontare dell'imposta dovuta dal contribuente

▪ **EROGAZIONE LIBERALE**

detraibili dall'imposta dovuta le erogazioni liberali a favore di:

ONLUS religiose e laiche con fini umanitari indicate in un apposito decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a partiti e movimenti politici, ad associazioni sportivo – dilettantistiche, a istituti scolastici di ogni ordine e grado, alle società di mutuo soccorso, alle popolazioni colpite da calamità (anche quando verificatisi al di fuori dei nostri confini nazionali) etc.

deducibili dal reddito imponibile le erogazioni a favore di:

ONLUS di promozione sociale, a fondazioni finalizzate alla tutela dei beni artistici e paesaggistici, a fondazioni per la ricerca scientifica e organizzazioni non governative; rientrano in questa categoria anche le donazioni a favore di istituti religiosi, università, enti pubblici.

▪ **EROGAZIONE LIBERALE**

Circolare D.G.O.A.G.I.B.P. n. 222/2012

- il bene deve essere tutelato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii. o deve essere attivata la procedura di verifica dell'immobile ex art. 12 dello stesso Decreto;
- il SOGGETTO EROGATORE deve presentare alla Soprintendenza la richiesta di usufruire delle agevolazioni fiscali, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera g) e h), e art. 100, comma 2, lettere e) e f) del D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.) – art. 40 comma 9, D.L 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", ha introdotto delle semplificazioni nelle procedure amministrative in materia di agevolazioni fiscali, per erogazioni liberali effettuate a favore della cultura e dello spettacolo.

▪ **EROGAZIONE LIBERALE**

Circolare D.G.O.A.G.I.B.P. n. 222/2012

- **Il SOGGETTO EROGATORE deve presentare alla Soprintendenza competente per settore, un'istanza per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, allegando copia della CONVENZIONE dalla quale si evinca:**
 - **la denominazione e la natura giuridica del beneficiario;**
 - **l'importo dell'erogazione effettuata nei periodi di imposta per il quale si richiede lo sgravio;**
 - **la denominazione e la descrizione dell'immobile o la descrizione dell'iniziativa culturale che si intende sostenere;**
 - **la destinazione d'uso e breve descrizione dell'intervento con i tempi presumibili di realizzazione**

▪ **EROGAZIONE LIBERALE**

Circolare D.G.O.A.G.I.B.P. n. 222/2012

▪ Il **SOGGETTO BENEFICIARIO** dell'erogazione richiede alla medesima Soprintendenza:

➤ l'autorizzazione ai lavori o all'avvio dell'iniziativa culturale;

➤ l'approvazione del progetto e del relativo preventivo di spesa, con esplicito riferimento al contributo dell'erogazione.

▪ Il **SOGGETTO BENEFICIARIO** dell'erogazione al termine dei lavori o dell'iniziativa culturale presenta alla medesima Soprintendenza:

➤ una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ss.mm.ii., relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi o della attività cui i benefici fiscali si riferiscono.

▪ **EROGAZIONE LIBERALE**

Circolare D.G.O.A.G.I.B.P. n. 222/2012

▪ La SOPRINTENDENZA valutata la documentazione ed effettuate le verifiche opportune:

➤ concede l'autorizzazione ai lavori o all'iniziativa culturale;

➤ approva il preventivo si spesa;

➤ invia il preventivo di spesa appositamente vistato al soggetto erogatore e al soggetto beneficiario dell' erogazione.

▪ La SOPRINTENDENZA al termine dei lavori o dell'iniziativa culturale, in relazione alle dichiarazioni sostitutive presentate:

➤ esegue controlli a campione ai fini della verifica della correttezza di quanto dichiarato, ai sensi degli articoli 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii.;

➤ effettua idonei controlli in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate

▪ EROGAZIONE LIBERALE

Per i lavori effettuati, dopo la necessaria autorizzazione della Soprintendenza, su beni culturali immobili di proprietà del DEMANIO DELLO STATO, di ENTI o ISTITUZIONI PUBBLICHE, di FONDAZIONI, di PERSONE GIURIDICHE PRIVATE SENZA FINE DI LUCRO, è consentito a chi ha effettuato l'erogazione di godere di benefici fiscali, a seguito di richiesta di CERTIFICAZIONE da rilasciarsi, a erogazione conclusa, a cura della Soprintendenza (art. 3, comma 2 della legge 512/82 e art. 13 bis lett. h del D.P.R. 22 dicembre 86, n. 917; modificato con art. 15 lettera h del D.Lgs 344/2003).

▪ EROGAZIONE LIBERALE

L'INVIO DEL PREVENTIVO DI SPESA VISTATO DALLA SOPRINTENDENZA AL SOGGETTO EROGATORE COSTITUISCE AUTORIZZAZIONE ALLA RICHIESTA DI DETRAZIONE FISCALE.

Per risultare effettivamente deducibili devono essere sempre effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito o di credito, assegni bancari e circolari.

Quelle erogazioni liberali che vengono effettuate in natura devono essere corredate di documentazione certificata che attesti il reale valore di mercato dei beni donati.

▪ EROGAZIONE LIBERALE

Il SOGGETTO EROGATORE trasmette alla Soprintendenza istanza per la richiesta di certificazione da presentare per la deducibilità degli oneri dal reddito di persone fisiche o giuridiche per le erogazioni liberali finalizzate al restauro o alla conservazione di immobili di interesse storico artistico sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e di proprietà di enti legalmente riconosciuti

▪ **EROGAZIONE LIBERALE**

Il SOGGETTO EROGATORE premette di:

- aver effettuato l'erogazione liberale di euro [...] a favore di [...] per il restauro di [...], tutelato con Decreto [...] ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.;**
- che le suddette opere di restauro sono state autorizzate da codesta Soprintendenza con nota n. [...] del [...];**
- che il sottoscritto (oppure: che la Società che rappresenta) intende avvalersi dei benefici fiscali previsti dall'ex art. 13 bis lettera h del TUIR 917/1986 modificato dall'art. 15 lettera g del D.Lgs. 344/2003, per le quali disposizioni codesta Soprintendenza è competente alla certificazione delle necessità e congruità delle spese richieste in detrazione;**

▪ **EROGAZIONE LIBERALE**

Il SOGGETTO EROGATORE chiede:

che, vista la documentazione allegata, gli venga rilasciata la certificazione utile ai fini fiscali

Si sottolinea che i compensi o progetti di notula dei professionisti possono essere contemplati solo se calcolati in relazione all'importo dei lavori previsti

Si conclude procedimento di istanza per la certificazione di oneri deducibili dal reddito



Scandicci (FI) – Abbazia di San Salvatore a Settimo

CONTRIBUTI STATALI

Lucca
Beni
Culturali®
CANTIERE CULTURA

CONTRIBUTI STATALI

D.LGS. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"

PARTE SECONDA - BENI CULTURALI

Titolo I - Tutela - Capo III - Sezione II – Misure di conservazione

Art. 35. Intervento finanziario del Ministero

- 1. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 31, comma 1, per un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.**
- 3. Per la determinazione della percentuale del contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali.**

CONTRIBUTI STATALI

D.LGS. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"

PARTE SECONDA - BENI CULTURALI

Titolo I - Tutela - Capo III - Sezione II – Misure di conservazione

Art. 36. Erogazione del contributo

- 1. Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.**
- 2. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.**
- 3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.**

CONTRIBUTI STATALI

D.LGS. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"

PARTE SECONDA - BENI CULTURALI

Titolo I - Tutela - Capo III - Sezione II – Misure di conservazione

Art. 37. Contributo in conto interessi

1. Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui **mutui o altre forme di finanziamento** accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati.

(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006 poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008).

2. Il contributo è concesso nella **misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato.**

(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)

CONTRIBUTI STATALI

D.LGS. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"

PARTE SECONDA - BENI CULTURALI

Titolo I - Tutela - Capo III - Sezione II – Misure di conservazione

Art. 37. Contributo in conto interessi

3. Il contributo è corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni.

4. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico.

(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)

CONTRIBUTI STATALI

D.LGS. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"

PARTE SECONDA - BENI CULTURALI

Titolo I - Tutela - Capo III - Sezione II – Misure di conservazione

Circolare n. 3 della D.G.A.B.A.P. del 17 gennaio 2019 rende noto che l'art. 1, comma 314, della legge di bilancio del 2018, stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2019 è abrogato l'art. 1, comma 26 ter, del D.L. 95/2012, che prevedeva la sospensione della concessione dei contributi ex Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004. Pertanto **a decorrere dal 1 gennaio 2019** si possono nuovamente rilasciare dichiarazioni su ammissibilità ai contributi, ex art. 31 del Codice, da parte delle Soprintendenze.

CONTRIBUTI STATALI

Circolare n. 29 della D.G.A.B.A.P. del 21 luglio 2020:

Oggetto: Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” art. 1 commi 219-224 (bonus facciate). Indicazioni attuative.

Le disposizioni contenute nell'art. 1 comma 219 prevedono che “per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento”

gli interventi previsti dalla citata disposizione normativa possono interessare sia immobili sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004, sia edifici non tutelati ma comunque ricadenti in ambiti classificati dagli strumenti urbanistici come zone “A” ai sensi del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 o comunque ad esse equipollenti che, in talune città, per disposizione degli strumenti urbanistici e/o per accordi tra le amministrazioni comunali e le SABAP, sono comunque sottoposti a parere preventivo, in alcuni casi anche obbligatorio delle Soprintendenze

CONTRIBUTI STATALI

Circolare n. 29 della D.G.A.B.A.P. del 21 luglio 2020:

Oggetto: Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” art. 1 commi 219-224 (bonus facciate). Indicazioni attuative.

si dispone che le Soprintendenze:

- provvedano a porre in essere tutte le misure organizzative atte ad **assicurare uno svolgimento celere dell’istruttoria**, anche in anticipo rispetto alle scadenze previste per i singoli procedimenti, laddove questo fosse assolutamente indispensabile per il rispetto dei tempi di cui alla norma in oggetto;
- emanino provvedimenti autorizzatori contenenti **prescrizioni chiare ed immediatamente efficaci** richiedendo, a mero titolo esemplificativo, la preliminare esecuzione di campioni di tinteggiatura su piccole porzioni di facciata e assicurando lo svolgimento tempestivo del sopralluogo.

CONTRIBUTI STATALI

Circolare n. 43 del Segretariato Generale MiBACT del 08.09.2020:
Oggetto: Concessione dei contributi ex artt. 35 e 31, comma 2, del Codice
si dispone che:

Ai fini dell'erogazione dei contributi potranno essere considerati (oltre a quelli per i quali è stata rilasciata la dichiarazione di ammissibilità prima dell'entrata in vigore del D.L. 95/2012), solo gli interventi le cui dichiarazioni di ammissibilità a contributi siano state rilasciate a decorrere dal 1 gennaio 2019, contestualmente all'autorizzazione ai lavori

CONTRIBUTI STATALI

Fase di ammissibilità

Per i proprietari, possessori o detentori dei beni immobili culturali o di interesse storico ed artistico costituiscono un forte strumento diretto a sostegno della conservazione attiva di tali beni.

- 1) **computo metrico estimativo dettagliato redatto da tecnico abilitato,¹ con riferimento al prezzario della Regione Toscana, relativo alle porzioni immobiliari vincolate. I prezzi non contemplati nel prezzario indicato, devono essere corredata da relativa analisi;**
- 2) **documentazione grafica dello stato di fatto e di progetto con l'indicazione delle zone interessate dall'intervento;**
- 3) **relazione tecnica con riferimento alle metodologie e criteri adottati per l'intervento;**

CONTRIBUTI STATALI

Fase di ammissibilità

4) relazione storico-artistica;

5) cronoprogramma dei lavori con evidenziate le diverse fasi di realizzazione dell'intervento e con l'indicazione sintetica dei costi per ciascuna fase;

6) dichiarazione relativa alla destinazione d'uso dell'immobile prima e dopo l'intervento;

7) documentazione fotografica dello stato di fatto;

8) certificato rilasciato dall'U.P.T. dal quale risulti la proprietà dell'immobile, se necessario integrato con atto di compravendita (per copia conforme) da cui risulti il mancato esercizio della prelazione, e/o atto di successione ereditaria.

Per gli enti ecclesiastici dichiarazione da cui risulti la proprietà del "Luogo Sacro Pubblico", rilasciato dalla Curia Vescovile per i certificati U.P.T. di aree e "Enti Urbani Promiscui".

CONTRIBUTI STATALI

Fase di consuntivo

Documentazione necessaria per l'erogazione dei contributi relativi all'esecuzione di lavori su immobili di interesse storico-artistico (artt. 35 e 36 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs 42/2004)

Nella domanda dovranno essere chiaramente indicati i dati identificativi del richiedente:

- se il richiedente è PERSONA FISICA: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, comprensivo di cap, codice fiscale, numero di conto corrente postale con attestazione che il medesimo risulta attivo, ovvero conto corrente bancario completo di codici ABI e CAB, ripartizione del cespite in quote millesimali (nel caso di multiproprietà);
- se il richiedente è un ENTE ECCLESIASTICO: denominazione dell'ente, indirizzo comprensivo di cap, codice fiscale, numero di conto corrente postale con attestazione che il medesimo risulta attivo, ovvero conto corrente bancario completo di codici ABI e CAB;
- se il richiedente è COMUNE, PROVINCIA, ECC.: denominazione, indirizzo comprensivo di cap, codice fiscale, numero della contabilità speciale.

CONTRIBUTI STATALI

Fase di consuntivo

Documentazione necessaria per l'erogazione dei contributi relativi all'esecuzione di lavori su immobili di interesse storico-artistico (artt. 35 e 36 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs 42/2004)

Nella domanda dovranno essere chiaramente indicati i dati identificativi del richiedente:

- se il richiedente è CONDOMINIO: denominazione, indirizzo comprensivo di cap, codice fiscale, numero di conto corrente postale con attestazione che il medesimo risulta attivo, ovvero conto corrente bancario completo di codici ABI e CAB, delega dell'assemblea condominiale all'amministratore per la firma degli atti e per l'eventuale riscossione del contributo.
- se il richiedente è SOCIETÀ: denominazione, dati del legale rappresentante, indirizzo, comprensivo di cap, codice fiscale, numero di conto corrente postale con attestazione che il medesimo risulta attivo, ovvero conto corrente bancario completo di codici ABI e CAB, che la medesima società risulta iscritta alla Camera di Commercio e non ha in corso procedure fallimentari; che è stata altresì acquisita la documentazione antimafia.

CONTRIBUTI STATALI

Fase di consuntivo

Alla conclusione dei lavori dovrà essere trasmessa la seguente documentazione integrativa:

1. consuntivo di spesa, giurato in Tribunale, in un originale e due copie, redatto e firmato dal Direttore dei lavori, con l'esatta descrizione delle opere effettuate e l'indicazione dei costi unitari e dei relativi totali (saranno esclusi dalla valutazione prezzi a corpo – quando valutabili a misura- o non accompagnati da dettagliata analisi);
2. relazione tecnica illustrativa dei lavori eseguiti;
3. documentazione fotografica degli interventi in corso d'opera ed a lavori ultimati;
4. dichiarazione di assenza di contributi pubblici ovvero elenco di quelli eventualmente goduti per il medesimo intervento.

CONTRIBUTI STATALI

Fase di consuntivo – Dichiarazione assenza contributi (persone fisiche o giuridiche)

Il sottoscritto nato a il
codice fiscale, residente in
via n., nella sua qualità di
... dell'immobile denominato posto nel Comune di
... via n., segnato in catasto al foglio n. ...
... , particella/e, n., sub. n., tutelato ai sensi degli articoli 10 e 11 del
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs 42/2004 con D.M. del , restaurato a
parziale carico dello Stato

Dichiara sotto la propria responsabilità

- Di non aver mai chiesto né ottenuto alcun contributo da parte di privati o enti pubblici e/o privati per i lavori di conservazione e restauro architettonico meglio descritti nel consuntivo di spesa allegato, eseguito dal sottoscritto all'immobile di cui sopra, per un importo di euro
..... (diconsi euro) (oppure: di aver chiesto e ottenuto un contributo per euro da enti pubblici e/o privati).
- Di non aver usufruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982 n. 512 in materia di sgravio fiscale delle spese sostenute per il restauro, per un importo di euro
..... (diconsi euro).

CONTRIBUTI STATALI

Fase di consuntivo

Riscontrata, in sede di collaudo, la conformità delle opere al progetto approvato, la Soprintendenza inviterà l'interessato a trasmettere:

1. Atto di convenzione, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. 42/2004, in carta legale, con firma autenticata, recante il numero di repertorio, registrato all'Ufficio del registro e trascritto in Conservatoria (allineato a quanto disposto dalla Circ. AdE 24/E/2020).
2. Nota di trascrizione rilasciata dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Si richiama inoltre sulla necessità di comunicare la data di inizio dei lavori al fine di consentire opportuni sopralluoghi ispettivi per verificare l'effettiva buona realizzazione delle opere e la loro rispondenza al progetto.

CONTRIBUTI STATALI

Fase di consutivo – Atto di Convezione

OGGETTO: Comune di Immobile denominato
Località via/p.zza n.
Lavori di Nulla Osata n. del
Atto di convenzione ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 42/2004.

In osservanza a quanto stabilito dall'art. 38 del D.Lgs 42/2004, tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Sig. nato a il
..... residente in via n.
..... codice fiscale n. nella sua qualità di
..... (se in rappresentanza di ente indicare il codice fiscale dello stesso) dell'immobile denominato posto in Comune di via
..... n. segnato in catasto al Foglio n. particella/e n.
sub. n. tutelato ai sensi degli articolo 10 - 12 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che sarà restaurato a parziale carico dello Stato, si convengono le seguenti modalità per rendere accessibile il medesimo garantendone così il pubblico godimento delle parti più significative.

La visita potrà avvenire (specificare i locali aperti al pubblico), nei mesi, giorni (minimo 12 giorni distribuiti nell'arco dell'anno) con orario, con apertura straordinaria in occasione della "Settimana della Cultura".

La presente convenzione avrà durata di anni

Sarà obbligo, e sarà a carico del proprietario, apporre una targa all'esterno dell'edificio che specifichi che l'immobile (o quanto al suo interno) è stato restaurato con il contributo dello Stato. Sarà cura della Direzione Regionale e della Soprintendenza di settore dare pubblicità sull'apertura del bene con ogni mezzo, anche informatico.

Ogni eventuale onere derivante dall'applicazione del presente atto di convenzione farà carico al proprietario. Lo Stato non potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno che dovesse verificarsi a persone o a cose durante l'orario di visita stabilito dal presente atto di convenzione. In caso di mancato o inadeguato adempimento degli obblighi oggetto della presente convenzione l'Amministrazione dei Beni e delle Attività Culturali provvederà all'integrale recupero ai sensi delle vigenti disposizioni di legge delle somme erogate per le opere di conservazione e restauro dell'immobile sopra descritto.

La presente convenzione verrà trascritta presso la conservatoria dei RR.II di



Scandicci (FI) – Villa di Castelpulci



Jef. Rocchi del.

Villa di Castel Pulci del Sig. March. Riccardi

M. Ant. Corpi, Florentina

8.



Scandicci (FI) – Villa di Castelpulci



Scandicci (FI) – Palazzaccio del Ghiberti



Scandicci (FI) – Palazzaccio del Ghiberti





Cerreto Guidi (FI) – Pieve di San Leonardo

Grazie per l'attenzione!

Lucca
Beni
Culturali®
CANTIERE CULTURA